



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Consigliere (relatore)
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Primo Referendario
dott. Giovanni Guida	Primo Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 6 febbraio 2018

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;


VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTI il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;



VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 243-*bis* del TUEL, "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 243-*quater* del TUEL, "Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione", introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16 del 20 dicembre 2012, recante "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza";


VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11 del 26 marzo 2013, che integra le "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza" di cui alla delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2013/INPR, recante "questioni di massima su taluni aspetti applicativi della disciplina concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-*bis* e seguenti TUEL";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22 del 2 ottobre 2013, recante "Questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243 bis - 243 *quinquies* del TUEL come introdotti dall'art. 3, comma 1 lett. r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 36 del 20 dicembre 2016, avente ad oggetto la corretta interpretazione dell'art. 243-*quater* comma 7 Tuel con specifico riguardo al "grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi" in costanza del quale la stessa norma prevede l'attivazione della procedura di dissesto c.d. guidato;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 9 del 12 aprile 2017, avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 1, co. 714-*bis*, introdotto dall'art. 15 del d.l. 24/06/2016 n. 113 nella legge 28/12/2015 n. 208, in materia di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ex art. 243-*bis* Tuel";



VISTA la deliberazione n. 46 del 14 febbraio 2013 con cui la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha fornito all'apposita sottocommissione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali le ulteriori indicazioni ex art. 243 *quater* del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la delibera del Consiglio comunale del Comune di Toscolano Maderno del 21 ottobre 2013, n. 29 "delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-*bis* TUEL", con cui l'ente locale disponeva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-*bis* del TUEL;

VISTA la delibera del Consiglio comunale di Toscolano Maderno del 7 ottobre 2014, n. 47, di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno del 23 ottobre 2014, n. 11928, relativa alla richiesta istruttoria nei confronti dell'ente sul piano di riequilibrio finanziario;

VISTA la relazione relativa al piano di riequilibrio finanziario pluriennale trasmessa dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale con nota del 10 marzo 2015, n. 13166, pervenuta alla Sezione tramite posta elettronica certificata in data 10 marzo 2015 al prot. 2463;

VISTA la deliberazione n. 165 del 15 aprile 2015, con cui la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha deliberato di approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Toscolano Maderno adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 7 ottobre 2014;

VISTA la relazione del Comune di Toscolano Maderno acquisita al prot. n. 346 del 15 gennaio 2018 con cui era riferito lo stato di attuazione e il raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano ex art. 243 *quater*, comma 6, D. Lgs. n. 267/2000;

UDITO il relatore, dott.ssa Laura De Rentiis;

FATTO

L'ente locale, in data 29 luglio 2014, delibera piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolato su dieci anni) per far fronte a un saldo negativo di euro 5.307.970,00.

A seguito di una fase istruttoria in cui sia la Corte dei Conti sia il Ministero dell'Interno hanno richiesto una relazione integrativa, con deliberazione n. 165 del 15 aprile 2015, questa Sezione ha approvato il piano di riequilibrio pluriennale predisposto dal comune di Toscolano Maderno ritenendo che lo stesso fosse *"conforme al contenuto prescritto dall'art. 243-bis del TUEL nonché congruo ai fini del riequilibrio finanziario. Le misure inserite e le risorse individuate, infatti, appaiono sufficienti a coprire il determinante fattore di squilibrio, derivante dal debito fuori bilancio nei confronti del creditore 2i Rete gas S.p.a. D'altronde, costituisce un elemento positivo il fatto che il*



comune abbia programmato il riequilibrio senza ricorrere al fondo di rotazione, nonostante la possibilità offerta dalla legge di un anticipo di risorse da parte dell'Erario".

Nella relazione semestrale inviata dall'organo di revisione del comune di Toscolano Maderno sono riportati i dati finanziari alla stregua dei quali il revisore ritiene le misure adottate dall'Ente coerenti con il piano di risanamento generale, nonché le risposte ai chiarimenti chiesti dalla Sezione con la delibera sulla relazione semestrale del I semestre 2017 (delibera n. 211/2017/PRSP).

DIRITTO

La presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art. 243 *quater*, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede che “in caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243 *bis*, comma 6, lettera a), apposita pronuncia”; nonché del comma 6, secondo cui “ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti”.

Prima di soffermarsi sulla relazione semestrale di cui al comma 6 da ultimo citato, occorre richiamare brevemente le “tappe” più rilevanti della vicenda.

Questa Sezione (deliberazione n. 165 del 15 aprile 2015) ha approvato il piano di riequilibrio pluriennale predisposto dal comune di Toscolano Maderno ritenendo che lo stesso fosse “*conforme al contenuto prescritto dall'art. 243-bis del TUEL nonché congruo ai fini del riequilibrio finanziario. Le misure inserite e le risorse individuate, infatti, appaiono sufficienti a coprire il determinante fattore di squilibrio, derivante dal debito fuori bilancio nei confronti del creditore 2i Rete gas S.p.a. D'altronde, costituisce un elemento positivo il fatto che il comune abbia programmato il riequilibrio senza ricorrere al fondo di rotazione, nonostante la possibilità offerta dalla legge di un anticipo di risorse da parte dell'Erario".*

Come anticipato, lo squilibrio complessivo determinato all'interno del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ammontava ad euro 5.307.970,00 di cui euro 4.867.970,00 per passività generate da contenziosi giudiziari ed euro 440.000,00 per passività generate con organismi partecipati.

Nella relazione semestrale pervenuta in data 15 gennaio 2018, l'Organo di revisore del comune di Toscolano Maderno ribadisce che: *«non tutte le passività erano certe e determinate: alcune, con particolare riferimento a quelle relative alle società partecipate, erano potenziali ma con un elevato grado di probabilità di accadimento»*. Tra dette passività *«la fidejussione Garda Formazione per euro 140.000,00 è stata regolarmente estinta con mandato n. 3246 del 10.10.2014 per un importo di euro 132.048,97; la copertura del disavanzo S.M.G. S.r.l. indicata in euro 300.000,00 è venuta meno per effetto della liquidazione della partecipata che sta avvenendo "in bonis", attraverso l'alienazione di asset di proprietà della partecipata e senza accollo da parte dell'Ente»*.

Anche l'ulteriore criticità della *«mancata accettazione della rateizzazione (su cui si fonda il Piano di riequilibrio) da parte del maggior creditore [...] (di oltre 4 milioni di euro), è stata risolta»*: il 24.02.2016 è stato infatti sottoscritto l'accordo che *«prevede il pagamento rateale in 10 anni della somma dovuta entro il 28.02 di ogni anno e l'anticipazione del pagamento delle ultime rate in funzione del 10% delle eventuali entrate straordinarie da alienazioni»*. A tale riguardo, la relazione evidenzia che *«nel 2016, il Comune di Toscolano Maderno ha realizzato alienazioni per euro 74.000,00 ed il 10% di tale valore pari a euro 7.400,00 è stato liquidato alla 2i Rete Gas S.p.a. (mandato n. 215 del 19.01.2017). Per l'anno 2017 il Comune di Toscolano Maderno ha realizzato alienazioni per euro 1.180.000,00 ed il 10% di tale valore pari a euro 118.000,00 è stato liquidato alla 2i Rete Gas S.p.a. (Determina di Liquidazione DRG n. 69 del 19.12.2017)»*.

In ordine allo stato di attuazione del piano, l'Organo di revisione espone l'andamento delle misure previste nel piano approvato da questa Sezione regionale. Con particolare riferimento all'addizionale Irpef, rilevato che nel periodo 2014-2017 essa è stata applicata in linea con il Piano, evidenzia che *«l'andamento degli incassi per l'anno 2017 risente dello sfasamento temporale insito nella tipologia di entrata»*. Dà, altresì, conto di altre variazioni negative che, però, *«non si sono rese necessarie per effetto delle modificate esigenze»*. Conclude con l'affermazione che *«l'attività posta in essere dall'Ente per il secondo semestre 2017 è in linea con i dati indicati nel Piano di riequilibrio approvato»*.

Successivamente, l'Organo di revisione espone taluni dati – sintetici e necessariamente di preconsuntivo – sulla gestione 2017. A tale proposito, evidenzia la consistenza di cassa (5.051.427,04 euro) e il risultato di amministrazione presunto quantificato in 3.988.793,00 euro (con avanzo disponibile presunto di 1.988.169,00 euro). Aggiunge che *«l'ultima variazione di Bilancio (delibera C.C. n.34 del 30.11.2017) evidenzia l'equilibrio generale del bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. I prospetti degli equilibri di bilancio dimostrano inoltre un avanzo della gestione di competenza corrente (avanzo economico) di euro 463.000,00»*.



Infine, l'Organo di revisione fornisce alcune delucidazioni sui chiarimenti chiesti con la delibera di questa Sezione n. 211/2017/PRSP avente ad oggetto la relazione sul I semestre 2017.

In particolare, con riferimento alla congruità dell'accantonamento di FCDE per i crediti tributari acquisiti da SMG, l'Organo di revisione riferisce che detto accantonamento (pari a 90.000,00 euro nel 2016) effettuato «in mancanza di una serie storica sulla quale determinare una percentuale di accantonamento», costituisce il «46,19% del credito residuo», percentuale che «viene ritenuta più che prudenziale. Nel corso del 2017 l'Ente ha posto in essere procedure di recupero coattivo delle somme che hanno portato ad incassare al 31.12.2017 euro 53.804,52. In sede di chiusura del rendiconto 2017 si procederà ad effettuare un congruo accantonamento in relazione al credito residuo ancora da incassare pari ad euro 141.035,30».

In relazione, ai chiarimenti sulla reale consistenza dei debiti/crediti tra il Comune e la società partecipata Garda Uno Spa, l'Organo di revisione trasmette l'asseverazione della situazione creditoria e debitoria al 31.12.2016 a firma degli Organi di revisione del comune e della società. Premesso che il Comune è sia debitore che creditore della società Garda Uno s.p.a. e che vi sono discordanze di importo, anche rilevanti, per entrambe le posizioni, dall'asseverazione allegata si evince che la posizione debitoria del Comune dovrebbe essere (stata) riconciliata nel corso del 2017.

Alla luce del contenuto della relazione semestrale in esame, questa Sezione in merito allo stato di attuazione del piano ed al raggiungimento degli obiettivi intermedi formula un giudizio positivo. Tuttavia, riserva ogni valutazione sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi intermedi al 31.12.2017 - gestione ormai conclusa e di prossima rendicontazione- in sede di esame della prossima relazione semestrale che si baserà sui dati del rendiconto 2017 approvato.


Il Comune di Toscolano Maderno dovrà, comunque, continuare a dare rigorosa attuazione alla procedura deliberata, mentre questa Sezione e l'Organo di revisione contabile, secondo le rispettive competenze, vigileranno sulla concreta attuazione del piano e sul puntuale raggiungimento degli obiettivi intermedi, anche analizzando le relazioni periodicamente prodotte sul punto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia

DELIBERA

di prendere atto del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio del Comune di Toscolano Maderno nei limiti di quanto riferito dall'organo di revisione nella



relazione, salva ogni diversa valutazione nella prossima relazione in cui saranno esposti i dati del consuntivo 2017 approvato dall'organo consiliare;

INVITA

l'Ente a proseguire nell'attuazione del piano;

FISSA

nei quindici giorni successivi alla data del 30 giugno 2018 il termine per la trasmissione della relazione semestrale ex art. 243 quater, comma 6, Tuel

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione:

- al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera.

- al Revisore dei conti del Comune di Toscolano Maderno.

Il magistrato istruttore
(dott.ssa Laura De Rentiis)



Il Presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)



Depositata in Segreteria il

7 - FEB 2018

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

